

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'Italia

Firmato digitalmente da

SERVIZIO RILEVAZIONI ED ELABORAZIONI STATISTICHE

Circolare n. 302/giugno 2018

**LE INFORMAZIONI ANAGRAFICHE A  
SUPPORTO DELLE RILEVAZIONI DELLA  
BANCA D'ITALIA:  
ISTRUZIONI PER GLI INTERMEDIARI**

## Indice

|  |    |
|--|----|
| Definizioni.....   | 4  |
| CAPITOLO I .....   | 8  |
| L'ANAGRAFE DEI SOGGETTI.....   | 8  |
| SEZIONE I .....  | 8  |
| FINALITÀ E CARATTERISTICHE DELL'ANAGRAFE DEI SOGGETTI .....  | 8  |
| CONTENUTO DELL'ANAGRAFE DEI SOGGETTI.....  | 9  |
| 1.    Soggetti censiti .....   | 9  |
| 2.    Elementi anagrafici dei soggetti censiti.....  | 9  |
| CAPITOLO II .....  | 15 |
| ALIMENTAZIONE DELL'ANAGRAFE DEI SOGGETTI .....   | 15 |
| 1.    Fonti .....  | 15 |
| 2.    Il censimento dei soggetti .....   | 15 |
| 3.    L'aggiornamento degli attributi anagrafici.....  | 16 |
| 4.    Gerarchia delle fonti.....   | 16 |
| CAPITOLO III .....   | 17 |
| LO SCAMBIO DELLE INFORMAZIONI CON GLI ENTI SEGNALANTI .....  | 17 |
| SEZIONE I .....  | 17 |
| MODALITÀ DI SCAMBIO DELLE INFORMAZIONI ANAGRAFICHE PER GLI ENTI SEGNALANTI CHE<br>PARTECIPANO ALLA CENTRALE DEI RISCHI ..... | 17 |
| 1.    Adempimenti tecnico-operativi per l'invio delle segnalazioni.....  | 17 |
| 2.    Messaggi e comunicazioni.....  | 18 |
| 3.    Richiesta di codice censito .....  | 18 |
| 4.    Variazioni anagrafiche.....  | 20 |
| 5.    Eliminazione di doppie codifiche .....   | 22 |
| 6.    Indagini.....  | 22 |
| 7.    Fusioni .....  | 23 |
| 8.    Cointestazioni (ai fini del servizio centralizzato dei rischi).....  | 23 |
| 9.    Richiesta di prima informazione (ai fini del servizio centralizzato dei rischi) .....                                  | 24 |
| 10.   Segnalazione degli attributi aggiuntivi .....  | 25 |

|  |    |
|--|----|
| SEZIONE II.....  | 26 |
| MODALITÀ DI SCAMBIO DELLE INFORMAZIONI ANAGRAFICHE PER GLI ENTI SEGNALANTI CHE NON PARTECIPANO ALLA CENTRALE DEI RISCHI..... | 26 |
| CAPITOLO IV.....   | 27 |
| SERVIZIO WEB PER LA CONSULTAZIONE DELL'ANAGRAFE.....   | 27 |
| CAPITOLO V.....  | 28 |
| QUALITÀ DEI DATI E RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI.....  | 28 |
| 1. Obblighi di verifica e correzione dei dati.....   | 28 |
| 2. Presidi di qualità.....   | 29 |
| 3. Natura riservata dei dati.....  | 29 |
| 4. Modalità di protezione delle informazioni scambiate.....  | 30 |
| 5. Termini di conservazione della documentazione.....  | 30 |
| 6. Inosservanza alle disposizioni segnaletiche.....  | 31 |
| 7. Quesiti sulle segnalazioni.....   | 31 |
| ALLEGATO I.....  | 32 |
| FONTI UTILIZZATE PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI ATTRIBUTI ANAGRAFICI DEI SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE.....              | 32 |
| ALLEGATO II.....   | 36 |
| RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI FLUSSI INFORMATIVI.....   | 36 |
| ALLEGATO III.....  | 47 |
| ELENCO DEI MESSAGGI.....   | 47 |
| ALLEGATO IV.....   | 51 |
| ELENCO DELLE COMUNICAZIONI.....  | 51 |

## Definizioni

Ai fini della presente Circolare si intende per:

- **Altri soggetti residenti** (diversi dalle “società residenti” definite in seguito): a titolo esemplificativo, le associazioni, le istituzioni senza scopo di lucro, le strutture periferiche dello Stato non presenti nell’elenco Istat delle unità istituzionali appartenenti al settore della pubblica amministrazione, le associazioni tra professionisti, le fondazioni, i fondi comuni di investimento, con sede legale in Italia;
- **Anagrafe dei titoli**: l’archivio delle informazioni anagrafiche sugli strumenti finanziari che gli intermediari creditizi e finanziari e altre società segnalano alla Banca d’Italia;
- **Application to Application (A2A)**: la modalità di comunicazione diretta e automatizzata tra due applicazioni, sulla base di protocolli tecnici strutturati;
- **CAB**: il codice di avviamento bancario dei comuni italiani;
- **Censimento**: l’iscrizione di una persona fisica o di un soggetto diverso dalla persona fisica nell’Anagrafe dei soggetti;
- **Centrale dei rischi**: il sistema informativo sui rapporti di credito e di garanzia che il sistema finanziario intrattiene con la propria clientela, gestito dalla Banca d’Italia e disciplinato dal decreto d’urgenza del Ministro dell’Economia e delle finanze – Presidente del CICR n. 663/2012, nonché dalla Circolare della Banca d’Italia n. 139/1991 (*Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi*);
- **Classificazione della clientela**: il settore istituzionale, altrimenti chiamato SAE (Settore di Attività Economica); cfr. Circolare 140 dell’11 febbraio 1991, “*Istruzioni relative alla classificazione della clientela*”;
- **Codice ABI**: il codice identificativo univoco dell’ente segnalante;
- **Codice ATECO**: la classificazione delle attività economiche Ateco 2007, che costituisce la versione nazionale della nomenclatura europea NACE Rev. 2 (cfr. oltre “Codice NACE”);
- **Codice censito**: il codice identificativo dei soggetti registrati nell’Anagrafe dei soggetti;

- **Codice dello Stato estero:** il codice attribuito dalla Banca d'Italia agli stati esteri<sup>1</sup>;
- **Codice di controparte estera (ex codice UIC):** il codice assegnato dalla Banca d'Italia ai soggetti residenti in uno Stato estero segnalati presso l'Anagrafe dei titoli della Banca d'Italia;
- **Codice LEI (Legal Entity Identifier):** l'identificativo univoco assegnato ai soggetti che operano nei mercati finanziari internazionali. È gestito dalla *Global LEI Foundation* (GLEIF);
- **Codice OICR:** il codice fiscale convenzionale per i fondi comuni d'investimento italiani<sup>2</sup> attribuito dalla Banca d'Italia;
- **Codice NACE:** il sistema di classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee; NACE Rev. 2, previsto dal Regolamento (CE) n.1893/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20/12/2006);
- **Cointestazione:** la relazione di responsabilità solidale tra due o più soggetti per l'adempimento di obbligazioni derivanti da un rapporto di credito di cui essi siano congiuntamente intestatari;
- **Crittografia:** una tecnica di cifratura di un messaggio in una forma tale che l'informazione in esso contenuta possa essere recepita solo dal destinatario;
- **Enti segnalanti:** gli intermediari creditizi e finanziari tenuti a effettuare segnalazioni alla Banca d'Italia per finalità statistiche e di vigilanza sulla base della normativa vigente;
- **Famiglie consumatrici:** gli individui o gruppi di individui la cui funzione principale consiste nel consumare, cfr. Circolare 140 dell'11 febbraio 1991, "*Istruzioni relative alla classificazione della clientela*";
- **Famiglie produttrici:** le società semplici, società di fatto e imprese individuali la cui funzione principale consiste nel produrre beni e servizi non finanziari destinabili alla vendita, purchè il loro comportamento economico e finanziario non sia tale da configurare una quasi-società, cfr. Circolare 140 dell'11 febbraio 1991, "*Istruzioni relative alla classificazione della clientela*";

---

<sup>1</sup> Tale codice è disponibile nel documento "*Paesi, Valute, Strumenti finanziari di agenzie di codifica estere e Controparti estere*": ([www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it)) in Statistiche> Servizio di codifica ISIN, Anagrafe Titoli e Segnalazioni ex Art. 129 TUB>Anagrafe titoli – Tabelle.

<sup>2</sup> Tale codice è reperibile sul sito internet della Banca d'Italia ([www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it)): Compiti > Vigilanza sul sistema bancario e finanziario > Albi ed elenchi > Albi ed elenchi di vigilanza > O.I.C.R.

- **Filiale estera (residente in un paese diverso della casa madre):** un'unità istituzionale sprovvista di personalità giuridica che costituisce parte di un'altra entità giuridica con diversa residenza, in conformità al concetto di "filiale unica" di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n.2533/98;
- **Fondi comuni d'investimento:** i patrimoni autonomi come definiti dall'art. 1 - lett. j) del d. lgs. 58/1998 (T.U.F.);
- **Identificativo (di un messaggio o di una comunicazione):** l'insieme degli elementi di identificazione di un messaggio (segnalazione trasmessa da un ente segnalante alla Banca d'Italia) o di una comunicazione (segnalazione trasmessa dalla Banca d'Italia a un ente segnalante): codice dell'applicazione; codice del mezzo trasmissivo; codice dell'ente segnalante; codice del tipo messaggio o comunicazione; numero progressivo di quest'ultimo e sua data di produzione;
- **Intermediari vigilati:** gli intermediari sui quali la Banca d'Italia conduce attività di vigilanza (ad esempio: banche e gruppi bancari, SIM e gruppi di SIM, SGR, SICAV e SICAF, istituti di moneta elettronica – IMEL, istituti di pagamento);
- **Persone fisiche:** le famiglie consumatrici e le famiglie produttrici, secondo quanto previsto dalla Circolare della Banca d'Italia n. 140 del 1991 e relativi aggiornamenti. Si evidenzia che le ditte individuali sono definite come famiglie produttrici;
- **Prima informazione (servizio di):** il servizio attraverso il quale gli enti segnalanti, dietro rimborso delle spese, possono chiedere alla Centrale dei rischi di conoscere la posizione globale di rischio di soggetti diversi da quelli segnalati, purché le richieste siano avanzate per finalità connesse con l'assunzione del rischio di credito;
- **Pubblica amministrazione:** le amministrazioni pubbliche contenute nell'elenco predisposto ogni anno dall'Istat ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge n. 169/2009<sup>3</sup>;
- **RIAD (*Register of Institutions and Affiliates Data*):** il database del Sistema Europeo delle Banche Centrali (SEBC) dove sono registrati i soggetti d'interesse per lo svolgimento dei compiti istituzionali della

---

<sup>3</sup> L'elenco è pubblicato dall'Istat in Gazzetta Ufficiale e può essere reperito nel sito internet dell'Istat all'indirizzo [www.istat.it](http://www.istat.it): metodi e strumenti > classificazioni > elenco delle unità istituzionali appartenenti alle AP .

Banca Centrale Europea (BCE) e per le rilevazioni di tipo nominativo del Sistema Europea delle Banche Centrali;

- **Registro delle imprese:** il registro tenuto dalle Camere di Commercio italiane, in cui le imprese italiane, le imprese estere con sede o unità locale in Italia e gli altri enti (ad esempio fondazioni, associazioni) che esercitano un'attività economica, sono tenuti all'iscrizione ai sensi dell'art. 2188 del Codice Civile. Esso rappresenta la fonte primaria di certificazione dei dati costitutivi dei soggetti economici iscritti;
- **Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA):** la banca dati che raccoglie le notizie economiche, statistiche e amministrative per le quali la legge prevede la denuncia alle Camere di Commercio ma non l'obbligo d'iscrizione nel Registro delle imprese;
- **Residente:** il soggetto che dimora abitualmente in Italia ovvero che svolge in Italia attività produttiva di reddito;
- **Rilevazione nominativa:** una raccolta di dati relativi a singoli soggetti (persone fisiche, società residenti ecc.);
- **Segnalazione anagrafica:** il messaggio attraverso il quale gli enti segnalanti acquisiscono il codice censito dell'Anagrafe dei soggetti;
- **Società ed enti non residenti:** le società finanziarie e non finanziarie, le istituzioni, ecc., con sede legale all'estero e le amministrazioni pubbliche estere;
- **Società residenti:** le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice; le società per azioni, a responsabilità limitata e in accomandita per azioni; le società cooperative; le società di fatto; le società consortili; le società costituite in base a leggi di altro Stato; le altre imprese iscritte nel Registro delle imprese con sede legale in Italia (per "Altri soggetti residenti" cfr. la rispettiva definizione);
- **Soggetto o Unità istituzionale:** il centro elementare di decisione economica, caratterizzato da autonomia decisionale nell'esercizio della propria funzione principale nonché dal possesso di una contabilità completa ovvero dalla possibilità, dal punto di vista economico e giuridico, di compilare una contabilità completa qualora ne sia fatta richiesta, ai sensi del Regolamento UE N. 549/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Sono incluse anche le persone fisiche;
- **Soggetti diversi dalle persone fisiche:** a titolo esemplificativo, le società di persone e di capitali finanziarie e non finanziarie, le amministrazioni pubbliche, le associazioni, le istituzioni senza scopo di lucro, le strutture periferiche dello Stato.



**CAPITOLO I**  
**L'ANAGRAFE DEI SOGGETTI**

**SEZIONE I**

**FINALITÀ E CARATTERISTICHE DELL'ANAGRAFE DEI SOGGETTI**

**1. Premessa e ambito di applicazione**

L'Anagrafe dei soggetti (di seguito "Anagrafe") è il registro di riferimento delle rilevazioni nominative effettuate dalla Banca d'Italia per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali<sup>4</sup>, nonché una delle fonti di alimentazione dell'anagrafe europea RIAD (*Register of Institutions and Affiliates Data*)<sup>5</sup>.

L'Anagrafe identifica e registra i soggetti assegnando in fase di censimento un codice univoco (il cosiddetto "codice censito"). Gli enti tenuti agli obblighi segnaletici a carattere nominativo utilizzano, per lo scambio informativo con la Banca d'Italia, il codice censito attribuito dall'Anagrafe.

---

<sup>4</sup> Ad esempio, Centrale dei rischi, Assetti Partecipativi Enti, Libro soci, Organi Sociali.

<sup>5</sup> RIAD è alimentato dalle Banche Centrali Nazionali appartenenti al Sistema Europeo delle Banche Centrali (SEBC).

## SEZIONE II

### CONTENUTO DELL'ANAGRAFE DEI SOGGETTI

#### 1. Soggetti censiti

Sono registrate in Anagrafe le seguenti tipologie di soggetti:

- persone fisiche;
- soggetti diversi da persone fisiche:
  - società residenti;
  - pubblica amministrazione;
  - altri soggetti residenti;
  - società ed enti non residenti.

Inoltre, vengono registrati in Anagrafe i legami di cointestazione tra soggetti.

#### 2. Elementi anagrafici dei soggetti censiti

L'insieme di attributi anagrafici registrati in Anagrafe dipende dalla tipologia di soggetto (persona fisica o soggetto diverso da persona fisica) e dalla rilevazione nominativa per la quale ne è stato richiesto il censimento: vengono definiti "comuni" gli attributi anagrafici registrati per tutte le rilevazioni e per tutti i soggetti; sono invece qualificati come "aggiuntivi" quelli richiesti soltanto per i soggetti segnalati in specifiche rilevazioni nominative, secondo quanto previsto dalle tabelle 1 e 2, rispettivamente per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

**Tabella 1. Persone fisiche. Descrizione degli attributi**

| <b>attributo</b>                             | <b>descrizione</b>   | <b>comune/aggiuntivo</b> |
|--|--|--------------------------|
| Codice fiscale                               | Codice assegnato dall’Agenzia delle Entrate, previsto per tutti i soggetti residenti (per le ditte individuali va indicato quello del titolare)  | Comune                   |
| Cognome e nome                               | Cognome e nome per esteso della persona fisica   | Comune                   |
| Luogo di nascita                             | CAB del comune di nascita per i soggetti nati in Italia o codice dello Stato estero di nascita per i soggetti nati all'estero  | Comune                   |
| Data di nascita                              | Giorno, mese e anno di nascita della persona fisica  | Comune                   |
| Sesso  | Sesso della persona fisica   | Comune                   |
| Residenza anagrafica                         | Luogo di residenza del soggetto, rappresentato dal CAB del comune di nascita per i soggetti nati in Italia o dal codice dello Stato estero per i soggetti nati all’estero (per le ditte individuali va indicato il luogo in cui viene svolta l’attività) | Comune                   |
| Classificazione della clientela (Codice SAE) | Secondo le <i>“Istruzioni relative alla classificazione della clientela”</i> di cui alla Circ. 140 dell’11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti  | Comune                   |
| Attività economica (Codice ATECO)            | Solo per le persone fisiche residenti che svolgono attività imprenditoriale  | Comune                   |
| Specie giuridica                             | Tipologia giuridica del soggetto, da indicare in caso di ditta individuale (imprenditore, lavoratore autonomo o libero professionista)   | Comune                   |
| Situazione giuridica                         | Eventuale esistenza di una procedura concorsuale ovvero di uno stato di liquidazione volontaria  | Comune                   |
| Eredità                                      | Nel caso in cui la segnalazione si riferisca a un soggetto defunto, accettazione con beneficio d’inventario o non accettazione dell’eredità  | Comune                   |

**Tabella 2. Soggetti diversi dalle persone fisiche. Descrizione degli attributi**

| <b>attributo</b>                | <b>descrizione</b>   | <b>comune/aggiuntivo</b> |
|---------------------------------|--|--------------------------|
| Codice fiscale                  | Codice assegnato dall’Agenzia delle Entrate, previsto per tutti i soggetti residenti <sup>6</sup>  | Comune                   |
| Codice LEI <sup>7</sup>         | <i>Legal Entity Identifier</i> , previsto per i soggetti che ne dispongono   | Comune                   |
| Denominazione                   | Denominazione o ragione sociale risultante dall'atto costitutivo e dalle successive modifiche  | Comune                   |
| Sede legale                     | CAB del comune italiano o codice dello Stato estero di residenza per i soggetti aventi sede legale all'estero <sup>8</sup>   | Comune                   |
| Sede legale casa madre          | Solo per le filiali in Italia di soggetti aventi sede legale all'estero: nel campo “Sede legale” è riportato il CAB del comune italiano ove è insediata la filiale e nel campo “Sede legale casa madre” è riportato il codice dello Stato estero ove è ubicata la sede legale della casa madre | Comune                   |
| REA                             | Numero d’iscrizione al REA   | Comune                   |
| Specie giuridica                | Forma societaria assunta dal soggetto o sua natura giuridica   | Comune                   |
| Specie giuridica estera         | Forma societaria assunta dal soggetto residente all’estero tra quelle indicate nella lista delle <i>legal form</i> che la BCE rende disponibile sul proprio sito web <sup>9</sup>  | Comune                   |
| Classificazione della clientela | Secondo le “ <i>Istruzioni relative alla classificazione della clientela</i> ” di cui alla Circ. 140 dell’11 febbraio 1991 e successivi  | Comune                   |

<sup>6</sup> Per i fondi d’investimento italiani è previsto un codice fiscale convenzionale (Codice OICR), composto dalla costante ‘00000000F’ seguita dal codice fondo/comparto. Il codice comparto deve essere preceduto dagli zeri necessari per rendere detto campo di lunghezza pari a 7.

<sup>7</sup> Il Codice LEI deve essere comunicato solo per i soggetti che già lo possiedono, dal momento che la presente Circolare non prevede l’obbligo di dotarsi di tale codice. Tuttavia, la segnalazione del codice LEI rende più certo ed efficiente il processo di identificazione anagrafica, soprattutto per i soggetti non residenti.

<sup>8</sup> Per i fondi d’investimento italiani va indicato il comune dove è ubicata la sede della SGR; per i fondi emessi da società di gestione UE autorizzate a gestire OICR di diritto italiano in libera prestazione di servizi va indicato convenzionalmente il Comune di Roma.

<sup>9</sup> ([www.ecb.europa.eu](http://www.ecb.europa.eu)) in Statistics > Money, credit and banking > AnaCredit project.

| attributo                                    | descrizione   | comune/aggiuntivo                     |
|--|---|---------------------------------------|
|  | aggiornamenti   |                                       |
| Situazione giuridica                         | Eventuale esistenza di una procedura concorsuale, di uno stato di liquidazione volontaria o cancellazione dal Registro delle imprese o, nel caso dei fondi d'investimento italiani, cessazione del fondo  | Comune                                |
| Codice ABI                                   | Per gli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia <sup>10</sup>  | Comune                                |
| Codice di controparte estera                 | Per i soggetti non residenti, se disponibile  | Comune                                |
| Codice RIAD                                  | Codice identificativo del soggetto assegnato da RIAD  | Aggiuntivo (AnaCredit <sup>11</sup> ) |
| Identificativo nazionale <sup>12</sup>       | Codice identificativo del soggetto nel paese di residenza della controparte. Cfr. la lista dei <i>national identifier</i> che la BCE rende disponibile sul proprio sito web <sup>13</sup> (Regolamento AnaCredit - Allegato IV)   | Aggiuntivo (AnaCredit)                |
| Tipo identificativo nazionale                | Tipologia del codice identificativo del soggetto nel paese di residenza della controparte <sup>14</sup> . Cfr. la lista dei <i>national identifier</i> che la BCE rende disponibile sul proprio sito web <sup>13</sup>  | Aggiuntivo (AnaCredit)                |
| Identificativo della sede centrale d'impresa | Per le filiali estere (residenti in un paese diverso della casa madre), codice censito della casa madre. Per le società di gestione dei fondi comuni d'investimento deve essere segnalato il codice identificativo delle società di gestione dei fondi comuni d'investimento. Cfr. Regolamento AnaCredit, Allegato IV <sup>13</sup> | Aggiuntivo (AnaCredit)                |
| Identificativo dell'impresa madre diretta    | Codice censito della controllante diretta. Cfr. Regolamento AnaCredit, Allegato IV <sup>13</sup>  | Aggiuntivo (AnaCredit)                |

<sup>10</sup> Il codice ABI va indicato anche per la Cassa Depositi e Prestiti e per Poste Italiane.

<sup>11</sup> La rilevazione AnaCredit è disciplinata dal Regolamento UE 2016/867 sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito, di seguito "Regolamento AnaCredit".

<sup>12</sup> Si evidenzia che, nel caso di assenza del codice LEI, per i soggetti non residenti segnalati in AnaCredit, gli enti partecipanti alla rilevazione sono tenuti a fornire un codice identificativo nazionale.

<sup>13</sup> ([www.ecb.europa.eu](http://www.ecb.europa.eu)) in Statistics > Money, credit and banking > AnaCredit project.

<sup>14</sup> Ad esempio, quando nel campo "Identificativo nazionale" viene riportato un codice fiscale estero, il campo "Tipo identificativo nazionale" indicherà "Tax code".

| <b>attributo</b>                          | <b>descrizione</b>  | <b>comune/aggiuntivo</b> |
|---|---|--------------------------|
| Identificativo dell'impresa madre apicale | Codice censito dell'impresa madre apicale. Cfr. Regolamento AnaCredit, Allegato IV <sup>15</sup>  | Aggiuntivo (AnaCredit)   |
| Indirizzo                                 | Indirizzo della sede legale del soggetto, comprensivo di via, numero civico, codice di avviamento postale, città, comune e provincia. Cfr. Regolamento AnaCredit, Allegato IV <sup>15</sup> | Aggiuntivo (AnaCredit)   |
| Attività economica                        | Per i soggetti residenti, codice ATECO; per i soggetti non residenti, codice NACE. Cfr. Regolamento AnaCredit, Allegato IV <sup>15</sup>  | Aggiuntivo (AnaCredit)   |
| Stato dei procedimenti legali             | Cfr. Regolamento AnaCredit, Allegato IV <sup>15</sup>   | Aggiuntivo (AnaCredit)   |
| Data d'inizio dei procedimenti legali     |   |                          |
| Dimensione dell'impresa                   |   |                          |
| Data della dimensione dell'impresa        |   |                          |
| Numero dei dipendenti                     |   |                          |
| Totale di bilancio                        |   |                          |
| Fatturato annuo                           |   |                          |
| Principio contabile                       |   |                          |

Per i dettagli sugli obblighi di segnalazione degli attributi anagrafici previsti dal “Regolamento AnaCredit” si rimanda alla Circolare n. 297 del 16/05/2017 “*Rilevazione dei dati granulari sul credito: istruzioni per gli intermediari segnalanti*”.

Alcuni attributi aggiuntivi sono condivisi, oltre che con gli enti che partecipano alle specifiche rilevazioni nominative, anche con tutti gli altri, al fine di garantire la disponibilità di un maggior numero di informazioni per la

---

<sup>15</sup> ([www.ecb.europa.eu](http://www.ecb.europa.eu)) in Statistics > Money, credit and banking > AnaCredit project.

corretta identificazione anagrafica dei soggetti e contribuire al miglioramento della qualità delle informazioni contenute nell'Anagrafe<sup>16</sup>.

---

<sup>16</sup> Cfr. cap. V, par. 1, "Obblighi di verifica e correzione dei dati".

## CAPITOLO II

### ALIMENTAZIONE DELL'ANAGRAFE DEI SOGGETTI

#### 1. Fonti

L'Anagrafe è alimentata con informazioni (1) acquisite da pubblici registri, elenchi e albi ufficiali o (2) trasmesse dagli enti segnalanti. Nel primo caso si parla di fonte ufficiale, in quanto le informazioni provengono da istituzioni che certificano l'esistenza dei soggetti e la validità dei loro dati anagrafici, nel secondo di fonte cooperativa.

Le fonti di alimentazione vengono utilizzate sia per il primo censimento nell'Anagrafe, sia per l'aggiornamento degli attributi anagrafici.

#### 2. Il censimento dei soggetti

Ciascuna tipologia di soggetto ha una propria fonte di censimento, così come descritto nella tabella 3.

**Tabella 3. Tipologie di soggetti: fonti di censimento**

| tipologia del soggetto                 | fonte di censimento                      |
|--|--|
| Persone fisiche                        | Enti segnalanti (fonte cooperativa)      |
| Società residenti <sup>17</sup>        | Registro delle imprese (fonte ufficiale) |
| Pubblica amministrazione               | ISTAT (fonte ufficiale)                  |
| Altri soggetti residenti <sup>18</sup> | Enti segnalanti (fonte cooperativa)      |
| Società ed enti non residenti          | Enti segnalanti (fonte cooperativa)      |
| Cointestazioni <sup>19</sup>           | Enti segnalanti (fonte cooperativa)      |

---

<sup>17</sup> Sono comprese le imprese di assicurazione, vigilate dall' IVASS e gli intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia; entrambi sono censiti dal Registro delle imprese e aggiornati dalle rispettive autorità di vigilanza.

<sup>18</sup> Per i fondi comuni d'investimento la fonte di censimento è la Banca d'Italia

<sup>19</sup> Le cointestazioni non hanno attributi anagrafici propri, ma rappresentano un legame tra due o più soggetti che devono essere precedentemente censiti. Per censire una cointestazione è



I soggetti censiti da fonti ufficiali sono registrati in Anagrafe anche in assenza di una segnalazione da parte degli enti segnalanti.

Per acquisire il codice censito dei soggetti, gli enti segnalanti devono fornire tutti gli attributi anagrafici “comuni” indicati nelle tabelle 1 e 2.

### **3. L'aggiornamento degli attributi anagrafici**

Gli attributi anagrafici possono essere aggiornati da fonti diverse, in base al soggetto e alla disponibilità delle informazioni in esse contenute, laddove lo stesso attributo anagrafico sia disponibile in più di una fonte.

Per le persone fisiche, tutti gli attributi anagrafici sono aggiornati tramite fonte cooperativa.

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche le fonti di aggiornamento degli attributi anagrafici sono elencate nell'Allegato I.

### **4. Gerarchia delle fonti**

Tenuto conto della valenza certificativa delle fonti ufficiali, gli attributi anagrafici da esse alimentati non possono essere modificati da informazioni provenienti da fonte cooperativa.

Gli enti segnalanti sono comunque tenuti a far presente ai loro clienti le eventuali discordanze tra le informazioni da questi comunicate e quelle riscontrate nelle fonti ufficiali, affinché essi possano rivolgersi alle autorità competenti (ad esempio, alle Camere di commercio) per far apportare le necessarie correzioni.

---

dunque necessario fornire i codici censiti dei soggetti che partecipano alla cointestazione stessa.

## CAPITOLO III

### LO SCAMBIO DELLE INFORMAZIONI CON GLI ENTI SEGNALANTI

Lo scambio delle informazioni tra l'Anagrafe e gli enti segnalanti ha luogo con modalità diverse a seconda che l'ente partecipi o meno alla Centrale dei rischi.

#### SEZIONE I

### MODALITÀ DI SCAMBIO DELLE INFORMAZIONI ANAGRAFICHE PER GLI ENTI SEGNALANTI CHE PARTECIPANO ALLA CENTRALE DEI RISCHI

#### 1. Adempimenti tecnico-operativi per l'invio delle segnalazioni

Lo scambio delle informazioni tra la Centrale dei rischi e gli enti segnalanti avviene mediante la rete Internet.

Per trasmettere e ricevere le informazioni gli enti segnalanti devono accreditarsi al servizio di trasferimento dati *application to application* (A2A). A tal fine, gli enti devono registrare - tramite l'apposita applicazione disponibile sul sito della Banca d'Italia<sup>20</sup> - una credenziale applicativa cui associare il certificato digitale di autenticazione e di crittografia per lo scambio dei dati. Una volta ottenuta la credenziale, l'ente invia alla Banca d'Italia, tramite posta elettronica certificata (PEC)<sup>21</sup>, l'apposito modulo<sup>22</sup> compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'ente.

---

<sup>20</sup> La registrazione della credenziale deve essere eseguita da un operatore incaricato dall'intermediario dotato di Carta Nazionale dei servizi (CNS). Le istruzioni per registrare e gestire la credenziale sono disponibili sul sito della Banca d'Italia ([www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it)): Statistiche> Raccolta dati > Centrale dei rischi> Accreditamento.

<sup>21</sup> All'indirizzo [res@pec.bancaditalia.it](mailto:res@pec.bancaditalia.it).

<sup>22</sup> Disponibile sul sito della Banca d'Italia ([www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it)): Statistiche> Raccolta dati > Centrale dei rischi> Accreditamento.

Indicazioni precise sulle modalità di accreditamento, sulle caratteristiche dei certificati digitali e sugli standard crittografici sono riportate nel manuale tecnico *“Modalità di scambio delle informazioni con la Centrale dei rischi e l’Anagrafe dei soggetti”*<sup>23</sup>.

## **2. Messaggi e comunicazioni**

Le segnalazioni trasmesse dagli enti segnalanti, d’iniziativa ovvero in risposta a una comunicazione della Banca d’Italia, sono convenzionalmente denominate messaggi. Le segnalazioni trasmesse dalla Banca d’Italia agli enti segnalanti, d’iniziativa ovvero in risposta a un messaggio inviato dagli enti medesimi, sono denominate comunicazioni. I messaggi che originano da una richiesta della Banca d’Italia devono contenere il riferimento alla comunicazione alla quale rispondono.

Nei casi in cui è necessario accompagnare il messaggio con apposita documentazione comprovante la veridicità delle informazioni ivi contenute<sup>24</sup>, gli enti segnalanti devono valorizzare l'apposito campo “indicatore messaggio documentato” e inviare la documentazione in formato digitale tramite posta elettronica, indicando gli elementi necessari a identificare in modo univoco il messaggio di riferimento (c.d. “identificativo”)<sup>25</sup>.

## **3. Richiesta di codice censito**

### **3.1 Invio della richiesta**

Gli enti segnalanti che abbiano necessità di conoscere il codice censito di un soggetto trasmettono l'apposito messaggio di segnalazione anagrafica (cfr. Allegato III, messaggi n. 001/003). Nel messaggio devono essere riportati in modo accurato e completo tutti gli attributi anagrafici necessari

---

<sup>23</sup> Cfr. sito internet della Banca d’Italia ([www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it)): Statistiche > Raccolta dati > Centrale dei rischi > Documentazione tecnica.

<sup>24</sup> Ad esempio, devono essere documentate le variazioni di codice fiscale e le variazioni di attributi anagrafici che creano incompatibilità con il codice fiscale di persone fisiche.

<sup>25</sup> Le e-mail devono essere strutturate secondo i criteri previsti nel manuale tecnico *“Modalità di scambio delle informazioni con la Centrale dei rischi e l’Anagrafe dei soggetti”*.

all'identificazione del soggetto interessato (elementi classificati come "comuni" nelle tabelle 1 e 2)<sup>26</sup>.

Qualora il messaggio riguardi una persona fisica il cui codice fiscale sia incompatibile con gli altri dati anagrafici, questo deve essere accompagnato da idonea documentazione<sup>27</sup>.

### 3.2 Esito della richiesta

Per ogni messaggio di segnalazione anagrafica che abbia superato i previsti controlli formali, l'ente riceve una comunicazione con la quale viene informato del risultato della ricerca effettuata in Anagrafe.

Il contenuto della comunicazione varia in relazione al risultato della ricerca:

1. **Esito certo positivo:** nel caso in cui sia possibile identificare un censito i cui attributi anagrafici corrispondono a quelli del soggetto segnalato, l'ente segnalante riceverà i dati anagrafici e il codice del censito individuato (cfr. Allegato IV, comunicazioni n. 009/010);
2. **Esito certo negativo:** nel caso in cui il soggetto non sia stato individuato, se questo appartiene a una tipologia censita da fonte ufficiale la richiesta di codice viene rifiutata, in quanto il soggetto non è presente nella fonte di riferimento (cfr. Allegato IV, comunicazione n. 002)<sup>28</sup>; se invece appartiene a una tipologia censita da fonte cooperativa, il soggetto viene registrato in Anagrafe con gli elementi anagrafici trasmessi dall'ente segnalante, cui viene comunicato il codice assegnato (cfr. Allegato IV, comunicazioni n. 009/010);
3. **Esito dubbio (sinonimi/duplicati):** nel caso in cui il soggetto non sia stato individuato ma presenti elementi anagrafici simili ad altri soggetti censiti (c.d. "sinonimi"), l'Anagrafe invia una comunicazione all'ente con la situazione anagrafica di ciascuno dei sinonimi trovati (cfr. Allegato IV, comunicazioni n. 005/006). Se l'ente individua tra questi il soggetto di proprio interesse, utilizzerà il relativo codice per le

---

<sup>26</sup> Si sottolinea che per le persone giuridiche deve essere indicato il codice fiscale e non la partita iva.

<sup>27</sup> Il codice fiscale deve essere quello desumibile dalla documentazione ufficiale.

<sup>28</sup> L'ente segnalante deve verificare la correttezza dei dati inviati, correggere eventuali anomalie e riproporre la richiesta del codice censito o contattare l'Anagrafe per approfondimenti.

successive segnalazioni<sup>29</sup>. Se il soggetto di interesse non è presente tra i sinonimi, l'ente dovrà chiedere il censimento di un nuovo codice tramite un messaggio di segnalazione anagrafica contenente: i dati anagrafici precedentemente segnalati; il riferimento alla comunicazione di esito di codifica ricevuta dall'Anagrafe e la valorizzazione del campo "richiesta di nuovo codice"<sup>30</sup>.

Il processo di codifica è rappresentato nel suo complesso nell'Allegato II-A.

## **4. Variazioni anagrafiche**

### **4.1 Messaggi di variazione da parte degli enti segnalanti**

La procedura di variazione dei dati anagrafici aggiornabili da fonte cooperativa deve essere avviata su iniziativa degli enti segnalanti (cfr. Allegato III, messaggi n. 005/006) quando dispongano di informazioni tali da ritenere che uno o più attributi registrati in Anagrafe siano non corretti o non più attuali, ovvero in esito a una richiesta di conferma ricevuta dalla Banca d'Italia (cfr. Allegato IV, comunicazioni n. 014/015).

In nessun caso la procedura di variazione anagrafica può essere utilizzata per modificare gli elementi identificativi di un censito al fine di segnalare un soggetto diverso. Pertanto, qualora l'ente abbia utilizzato, per errore, un codice censito che corrisponde a un soggetto diverso da quello di proprio interesse, dovrà provvedere a richiedere il codice censito per quest'ultimo e rettificare di conseguenza le segnalazioni nominative precedentemente trasmesse (ad esempio, le segnalazioni alla Centrale dei rischi).

Le variazioni che recano una modifica del codice fiscale devono essere documentate. Per le persone fisiche, devono essere altresì documentate le

---

<sup>29</sup> Qualora l'ente segnalante ritenga che i dati presenti in Anagrafe non siano corretti, deve provvedere a effettuare le opportune variazioni.

<sup>30</sup> Inserendo "SI" in corrispondenza di tale campo.

variazioni di attributi anagrafici che creino incompatibilità con il codice fiscale<sup>31</sup>.

In caso di messaggi non documentati, la variazione proposta può essere sottoposta dalla Banca d'Italia a un'indagine preventiva presso gli altri enti interessati al censito (cfr. Capitolo 3, Sezione I, paragrafo 6).

La procedura di variazione dei dati anagrafici deve essere utilizzata, inoltre, per l'inserimento:

- del codice LEI relativo a un soggetto già censito;
- degli attributi "aggiuntivi" (Capitolo 1, Sezione II, paragrafo 2).

Il processo di variazione anagrafica è rappresentato nel suo complesso nell'Allegato II-B.

#### **4.2 Comunicazioni agli enti segnalanti in esito alle variazioni**

A seguito di una variazione degli attributi anagrafici proveniente da fonte ufficiale o da un ente segnalante, l'Anagrafe invia una comunicazione (cfr. Allegato IV, comunicazioni n. 011/012)<sup>32</sup> a tutti gli enti che hanno segnalato il soggetto o hanno inviato una richiesta di prima informazione nei mesi precedenti a tale variazione<sup>33</sup>.

Gli enti sono pertanto costantemente aggiornati sui soggetti da essi segnalati e sono tenuti a verificare l'esattezza delle informazioni ricevute.

Se l'ente che riceve la comunicazione riscontra la presenza di errori sulle variazioni proposte da un'altra fonte cooperativa, è tenuto a comunicare il dato corretto. In assenza di rettifiche si ritiene implicito il consenso circa la correttezza dei dati registrati.

---

<sup>31</sup>Non deve essere documentato il messaggio di variazione anagrafica che riguarda l'inserimento di un codice fiscale laddove questo fosse mancante perché "non previsto" o "non conosciuto".

<sup>32</sup>La comunicazione viene sempre inviata a seguito di variazione degli attributi comuni; inoltre, la comunicazione viene inviata a seguito di variazione degli attributi aggiuntivi compresi nei traccati descritti nel manuale tecnico "Modalità di scambio delle informazioni con la Centrale dei rischi e l'Anagrafe dei soggetti".

<sup>33</sup> L'arco temporale varia in base al tipo di segnalazione effettuato.

## 5. Eliminazione di doppie codifiche

Quando in Anagrafe viene riscontrata la presenza dello stesso soggetto censito con due codici diversi<sup>34</sup> (c.d. “doppia codifica”) si procede all’eliminazione di uno dei due (detto “erroneo”) e alla comunicazione del codice corretto a tutti gli enti che hanno segnalato quello erroneo.

Il processo di eliminazione delle doppie codifiche è rappresentato nel suo complesso nell’Allegato II-C.

## 6. Indagini

Con il termine “indagine” viene indicata una procedura con la quale gli enti segnalanti vengono interpellati dalla Banca d’Italia al fine di conoscere un parere in ordine:

- a una variazione anagrafica proposta da uno dei segnalanti con messaggio non documentato;
- alla correttezza dei dati anagrafici di soggetti per i quali si riscontri, in fase di lavorazione di un messaggio di variazione o in fase di controllo dei dati presenti in Anagrafe, una possibile situazione di doppia codifica (cfr. Capitolo 3, Sezione I, paragrafo 5).

Gli enti segnalanti sono interpellati con apposite comunicazioni tramite internet (cfr. Allegato IV, comunicazioni n. 014/015/019/020) o per le vie brevi e devono rispondere con la massima tempestività dopo un’attenta verifica di tutte le informazioni in loro possesso (cfr. Allegato III, messaggi n. 008/009). Qualora non pervenga alcuna risposta, può essere attivata una procedura di silenzio-assenso: l’Anagrafe invia agli enti interessati un’apposita comunicazione di sollecito a seguito della quale, ove non pervenga una risposta, i dati registrati o in corso di acquisizione si considerano implicitamente confermati.

Il processo di indagine è rappresentato nel suo complesso negli Allegati II-D e II-E.

---

<sup>34</sup> Ad esempio a seguito di una variazione anagrafica documentata.

## **7. Fusioni**

Le operazioni di fusione tra società residenti vengono acquisite dal Registro delle imprese. Le informazioni relative a operazioni che coinvolgono soggetti diversi dalle società residenti<sup>35</sup> devono essere comunicate dagli enti segnalanti con un apposito messaggio (cfr. Allegato III, messaggio n. 007) indicando la data di decorrenza della fusione e i codici di tutti i soggetti coinvolti; ove tali codici non siano disponibili devono essere acquisiti preventivamente dagli enti segnalanti.

La registrazione delle fusioni in Anagrafe viene comunicata agli enti interessati. Se essi riscontrano anomalie sulla data di decorrenza delle operazioni tra società residenti<sup>36</sup> o sulle informazioni che coinvolgono tipologie di soggetti diverse dalle società residenti, possono rappresentare il proprio dissenso utilizzando l'apposito messaggio documentato (cfr. Allegato III, messaggio n. 011). In tal caso, l'Anagrafe registra una nuova fusione con i dati corretti e annulla quella precedentemente acquisita.

Il processo di registrazione di una fusione è rappresentato nel suo complesso nell'Allegato II-F.

## **8. Cointestazioni (ai fini del servizio centralizzato dei rischi)**

### **8.1 Segnalazione di una cointestazione**

Per acquisire il codice censito di una cointestazione deve essere utilizzato l'apposito messaggio di segnalazione (cfr. Allegato III, messaggio n. 015) nel quale vanno indicati i codici censiti dei singoli cointestatari. Ove tali codici non siano disponibili, essi devono essere preventivamente acquisiti.

Il processo di segnalazione di una cointestazione è rappresentato nel suo complesso nell'Allegato II-G.

---

<sup>35</sup> Sono incluse le operazioni tra società residenti e altri soggetti.

<sup>36</sup> E' possibile che la data di decorrenza della fusione acquisita dal Registro delle imprese sia diversa da quella della sua effettiva decorrenza, indicata nell'atto di fusione.



## **8.2 Annullamento di una cointestazione**

Qualora gli enti segnalanti, sulla base delle informazioni in loro possesso, rilevino la presenza di uno o più soggetti estranei nella composizione di una cointestazione precedentemente segnalata, devono sollecitamente informarne la Banca d'Italia trasmettendo l'apposito messaggio di annullamento (cfr. Allegato III, messaggio n. 017)<sup>37</sup>.

Il processo di annullamento di una cointestazione è rappresentato nel suo complesso nell'Allegato II-H.

## **9. Richiesta di prima informazione (ai fini del servizio centralizzato dei rischi)**

Gli enti partecipanti al servizio centralizzato dei rischi avanzano le richieste di prima informazione utilizzando un apposito messaggio nel quale devono essere riportati tutti gli elementi anagrafici necessari all'identificazione del soggetto d'interesse o, in alternativa, il codice censito, se conosciuto (Allegato III, messaggi n. 002/004). Se la richiesta riguarda una cointestazione, viene utilizzato un messaggio in cui sono indicati i codici dei soggetti che la compongono e, se conosciuto, il codice della cointestazione stessa (cfr. Allegato III, messaggio n. 016).

La richiesta di prima informazione effettuata mediante gli attributi anagrafici produce, con riferimento alla registrazione del soggetto in Anagrafe, gli stessi effetti di una richiesta di codice censito.

La richiesta di prima informazione su una cointestazione produce la registrazione della cointestazione in base dati, nel caso in cui questa non sia già stata precedentemente censita.

---

<sup>37</sup> Gli enti segnalanti che richiedono l'annullamento di una cointestazione devono preventivamente annullare le segnalazioni precedentemente imputate alla cointestazione in Centrale dei rischi, utilizzando l'apposito messaggio di rettifica degli importi. Se l'ente che chiede l'annullamento è l'unico a segnalare la cointestazione, l'Anagrafe procede alla cancellazione dagli archivi, dandone notizia all'ente medesimo. La richiesta di annullamento non ha effetto qualora l'ente richiedente non sia l'unico a segnalare per importi la cointestazione; in questo caso lo stesso riceverà una comunicazione con la quale verrà informato dell'impossibilità di annullare la cointestazione.

I processi di richiesta di prima informazione e di prima informazione su una cointestazione sono rappresentati nel loro complesso, rispettivamente, negli Allegati II-I e II-J.

#### **10. Segnalazione degli attributi aggiuntivi**

Gli attributi anagrafici aggiuntivi non devono essere inclusi nei messaggi di segnalazione anagrafica ma segnalati successivamente al censimento del soggetto cui si riferiscono utilizzando il messaggio di variazione anagrafica, sia per il primo inserimento (messaggio di variazione in “modalità inserimento”<sup>38</sup>) sia per le successive, eventuali variazioni.

---

<sup>38</sup> Si parla di “modalità inserimento” quando il messaggio di variazione anagrafica è utilizzato per l’iniziale inserimento degli attributi aggiuntivi e non per modificare i dati già registrati.

## SEZIONE II

### MODALITÀ DI SCAMBIO DELLE INFORMAZIONI ANAGRAFICHE PER GLI ENTI SEGNALANTI CHE NON PARTECIPANO ALLA CENTRALE DEI RISCHI

Gli enti segnalanti che non partecipano al servizio centralizzato dei rischi utilizzano la funzione di segnalazione anagrafica ASVI accessibile mediante la piattaforma INFOSTAT<sup>39</sup>, finalizzata a conoscere il codice censito dei soggetti già registrati in Anagrafe o codificare ex novo i soggetti non censiti.

Gli adempimenti tecnico-operativi e le modalità di utilizzo dell'applicazione ASVI sono descritti nel manuale tecnico: *“Segnalazione anagrafica massiva: manuale d'uso per gli Intermediari Segnalanti”*<sup>40</sup>.

Gli enti che non hanno la possibilità di accedere alla funzione ASVI devono contattare per istruzioni la casella funzionale [anagrafe.soggetti@bancaditalia.it](mailto:anagrafe.soggetti@bancaditalia.it) dopo aver preventivamente verificato la presenza del soggetto in anagrafe attraverso il servizio di inquiry nominativo online<sup>41</sup>.

---

<sup>39</sup> La piattaforma INFOSTAT è accessibile dal sito web della Banca d'Italia ([www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it)): Statistiche > Raccolta dati > Informazioni generali sulla raccolta dati > Raccolta dati via internet > Collegamento al sito dedicato > Accesso alla raccolta dati via internet (vers. 2 – INFOSTAT), oppure all'indirizzo internet <https://infostat.bancaditalia.it>. Il servizio ASVI è utilizzato dagli enti segnalanti che partecipano a specifiche rilevazioni nominative, quali la “Loss given default” (LGD).

<sup>40</sup> Cfr. il sito internet della Banca d'Italia ([www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it)): Statistiche > Raccolta dati > Informazioni generali sulla raccolta dati > Raccolta dati via internet > Manuali.

<sup>41</sup> Tale servizio è accessibile per gli enti segnalanti che sono già abilitati a INFOSTAT dal sito web della Banca d'Italia ([www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it)): Statistiche > Raccolta dati > Informazioni generali sulla raccolta dati > Raccolta dati via internet > Collegamento al sito dedicato > Accesso alla raccolta dati via internet (vers. 2 – INFOSTAT). Si evidenzia che si tratta di un servizio di inquiry online, che si differenzia dal servizio di consultazione *application to application* (ASQ) descritto nel Capitolo IV.

## CAPITOLO IV

### SERVIZIO WEB PER LA CONSULTAZIONE DELL'ANAGRAFE

Gli enti segnalanti possono interrogare in tempo reale la base dati dell'Anagrafe mediante un servizio web, denominato ASQ ("Anagrafe dei Soggetti Query"), disponibile sul sito internet della Banca d'Italia e accessibile in modalità *application to application* (A2A). Tale servizio consente agli enti segnalanti di interrogare in tempo reale la base dati per verificare la presenza di uno o più soggetti, conoscerne il relativo codice e acquisire le informazioni anagrafiche aggiornate, con uno strumento più rapido e flessibile rispetto ai messaggi di segnalazione anagrafica. Resta ferma la necessità di utilizzare le procedure di segnalazione anagrafica per le richieste di censimento di soggetti non registrati e per la variazione di dati anagrafici.

Le indicazioni sulle modalità di abilitazione e le informazioni tecniche per l'utilizzo di ASQ sono contenute nel "*Manuale Inquiry dell'Anagrafe dei soggetti*"<sup>42</sup>.

La consultazione dell'Anagrafe mediante i servizi di inquiry (sia quello nominativo online descritto nel Cap. III Sezione II, che quello descritto nel presente capitolo) è consentita solo per le finalità connesse con gli obblighi segnaletici imposti dalla Banca d'Italia.

---

<sup>42</sup> Disponibile sul sito internet della Banca d'Italia ([www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it)): Statistiche > Raccolta dati > Segnalazioni creditizie e finanziarie > Rilevazione dei dati granulari sul credito > Comunicazioni inerenti all'identificazione delle controparti.

## CAPITOLO V

### QUALITÀ DEI DATI E RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

#### 1. Obblighi di verifica e correzione dei dati

Il corretto funzionamento dell'Anagrafe, oltre che sulla valenza certificativa dei dati provenienti da fonti ufficiali, si fonda sulla piena collaborazione e sul senso di responsabilità degli enti segnalanti. Essi, per le relazioni dirette con i soggetti da segnalare e la disponibilità di elementi documentali, sono i soli in grado di assicurare l'esattezza dei dati segnalati e di dirimere eventuali dubbi sull'identificazione dei soggetti e sulla correttezza dei dati anagrafici.

Requisito fondamentale per garantire l'affidabilità dei dati presenti in Anagrafe è la qualità dei dati trasmessi, in termini di accuratezza, completezza e pertinenza.

Gli enti segnalanti sono tenuti a comunicare all'Anagrafe gli aggiornamenti e le correzioni degli attributi anagrafici comuni di fonte cooperativa, anche se riguardano informazioni segnalate precedentemente da altri enti.

Gli enti che segnalano attributi aggiuntivi di fonte cooperativa sono responsabili della correttezza e dell'aggiornamento degli stessi e sono pertanto tenuti a verificare le informazioni, controllare le comunicazioni che ricevono dall'Anagrafe e rettificare tempestivamente gli eventuali errori o inesattezze. Gli enti che non sono tenuti a segnalare tali attributi, ove riscontrassero errori o inesattezze, possono comunicare all'Anagrafe le informazioni aggiornate e corrette.

Al fine di assicurare un corretto flusso segnaletico, gli enti devono curare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze del sistema informativo aziendale e devono disporre di sistemi informativi adeguati a supportare i processi di estrazione, verifica e trasmissione dei dati anagrafici.

La responsabilità della qualità dei dati e dell'adeguatezza delle procedure di produzione e di controllo degli stessi fanno capo agli organi aziendali,

ciascuno per quanto di propria competenza, anche nel caso in cui tali attività siano esternalizzate.

## **2. Presidi di qualità**

Ogni messaggio trasmesso dagli enti segnalanti viene sottoposto a controlli. I messaggi che risultano errati non vengono acquisiti e l'ente viene interessato con un'apposita comunicazione (cfr. allegato IV, comunicazione n. 002) nella quale viene descritta l'anomalia riscontrata. L'ente, una volta eliminato l'errore, dovrà ripetere l'invio del messaggio e dell'eventuale documento inviato a corredo dello stesso.

Per garantire l'affidabilità dei dati, la Banca d'Italia fornisce agli enti segnalanti un programma di "diagnostica" a cui essi devono sottoporre le segnalazioni anagrafiche prima di trasmetterle. Tale programma verifica che i messaggi siano conformi alle modalità tecniche stabilite per lo scambio delle informazioni ed evidenzia gli errori che gli enti segnalanti devono provvedere a eliminare.

## **3. Natura riservata dei dati**

I dati dell'Anagrafe hanno carattere riservato e possono essere utilizzati solo per le finalità connesse con gli obblighi segnaletici imposti dalla Banca d'Italia sulla base della normativa vigente in materia.

Gli enti segnalanti sono esonerati, ai sensi della normativa in materia di privacy, dall'acquisizione del consenso degli interessati per comunicare i dati all'Anagrafe, tenuto conto che il trattamento dei dati è necessario ad adempiere un obbligo previsto dalla legge.

Anche la Banca d'Italia, quale ente pubblico non economico, può prescindere dal consenso degli interessati per il trattamento dei dati personali poiché la raccolta è necessaria allo svolgimento dei propri compiti istituzionali<sup>43</sup>.

---

<sup>43</sup> Titolare del trattamento dei dati dell'Anagrafe dei soggetti è la Banca d'Italia (Servizio Organizzazione, via Nazionale 91, 00184 Roma). Soggetti autorizzati al trattamento dei dati sono i dipendenti addetti al compimento di operazioni sui dati dell'Anagrafe dei soggetti – in relazione agli specifici compiti dell'unità cui sono assegnati – nell'ambito del Servizio Rilevazioni

Gli enti segnalanti sono tenuti a osservare l'obbligo di riservatezza nei confronti di qualsiasi persona estranea all'attività di segnalazione o non legittimata a utilizzare i dati nell'ambito dell'organizzazione aziendale. È consentito il trasferimento dei dati tra gli enti segnalanti facenti parte di un gruppo bancario, anche transnazionale, purché siano utilizzati esclusivamente per le finalità connesse con gli obblighi segnalatici.

#### **4. Modalità di protezione delle informazioni scambiate**

L'Anagrafe adotta tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni trattate. I dati sono conservati su supporti elettronici e sono accessibili solo mediante l'utilizzo di apposite procedure e sulla base di specifiche autorizzazioni. La riservatezza delle informazioni scambiate tra l'Anagrafe dei soggetti e gli intermediari partecipanti viene assicurata tramite il ricorso a un sistema di crittografia dei dati.

Gli enti segnalanti devono adottare un sistema di archiviazione e consultazione delle informazioni scambiate con l'Anagrafe tale da garantire che la diffusione delle informazioni alle proprie filiali e agli organi aziendali avvenga nel rispetto delle prescritte esigenze di riservatezza.

#### **5. Termini di conservazione della documentazione**

Gli enti segnalanti sono tenuti a conservare tutta la documentazione relativa alle informazioni scambiate con l'Anagrafe nei termini e modi previsti dalle disposizioni relative agli atti di archivio di carattere riservato.

La Banca d'Italia conserva le informazioni registrate negli archivi dell'Anagrafe per il tempo necessario agli scopi per i quali esse sono raccolte e successivamente trattate.

---

ed Elaborazioni Statistiche e delle altre strutture della Banca che si avvalgono dei dati stessi per le finalità istituzionali.

## **6. Inosservanza alle disposizioni segnaletiche**

In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al presente capitolo, si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni normative relative alle rilevazioni di riferimento.

## **7. Quesiti sulle segnalazioni**

Eventuali quesiti sulle istruzioni che regolano il funzionamento dell'Anagrafe vanno avanzati alla Banca d'Italia - Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche - Divisione Informazioni Anagrafiche<sup>44</sup>.

---

<sup>44</sup> [info.anagrafesoggetti@bancaditalia.it](mailto:info.anagrafesoggetti@bancaditalia.it)



## **ALLEGATO I**

### **FONTI UTILIZZATE PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI ATTRIBUTI ANAGRAFICI DEI SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE**

| <b>attributo</b>        | <b>soggetto</b>   | <b>fonte di aggiornamento</b>                     |
|-------------------------|---|---|
| Codice fiscale          | Società residenti   | Registro delle imprese (fonte ufficiale)          |
|                         | Pubblica amministrazione  | ISTAT (fonte ufficiale)                           |
|                         | Fondi comuni  | Banca d'Italia (fonte ufficiale)                  |
|                         | Altri soggetti residenti  | Enti segnalanti (fonte cooperativa)               |
| Codice LEI              | Società residenti   | Global LEI Foundation (fonte ufficiale)           |
|                         |   | Enti segnalanti (fonte cooperativa) <sup>45</sup> |
|                         | Società ed enti non residenti                                   | Enti segnalanti (fonte cooperativa)               |
| Denominazione           | Società residenti   | Registro delle imprese (fonte ufficiale)          |
|                         | Pubblica amministrazione  | ISTAT (fonte ufficiale)                           |
|                         | Fondi comuni  | Banca d'Italia (fonte ufficiale)                  |
|                         | Altri soggetti residenti  | Enti segnalanti (fonte cooperativa)               |
|                         | Società ed enti non residenti                                   | Enti segnalanti (fonte cooperativa)               |
| Sede legale             | Società residenti   | Registro delle imprese (fonte ufficiale)          |
|                         | Pubblica amministrazione  | ISTAT (fonte ufficiale)                           |
|                         | Fondi comuni  | Banca d'Italia (fonte ufficiale)                  |
|                         | Altri soggetti residenti  | Enti segnalanti (fonte cooperativa)               |
|                         | Società ed enti non residenti                                   | Enti segnalanti (fonte cooperativa)               |
| Sede legale casa madre  | Filiali estere (residenti in un paese diverso dalla casa madre) | Enti segnalanti (fonte cooperativa)               |
| REA                     | Società residenti   | Registro delle imprese (fonte ufficiale)          |
|                         | Altri soggetti residenti  | Enti segnalanti (fonte cooperativa)               |
| Specie giuridica        | Società residenti   | Registro delle imprese (fonte ufficiale)          |
|                         | Pubblica amministrazione  | ISTAT (fonte ufficiale)                           |
|                         | Fondi comuni  | Banca d'Italia (fonte ufficiale)                  |
|                         | Altri soggetti residenti  | Enti segnalanti (fonte cooperativa)               |
|                         | Società ed enti non residenti                                   | Enti segnalanti (fonte cooperativa)               |
| Specie giuridica estera | Società residenti   | Banca d'Italia (fonte ufficiale)                  |
|                         | Altri soggetti residenti  | Enti segnalanti (fonte cooperativa)               |
|                         | Società ed enti non residenti                                   | Enti segnalanti (fonte cooperativa)               |

<sup>45</sup> La Banca d'Italia provvede ad aggiornare d'iniziativa l'archivio dei codici LEI dell'Anagrafe a partire dalla fonte ufficiale. Gli enti segnalanti sono comunque tenuti a verificare la correttezza dell'informazione e a comunicare eventuali aggiornamenti.

| <b>attributo</b>                             | <b>soggetto</b>   | <b>fonte di aggiornamento</b>                  |
|--|---|--|
| Classificazione della clientela              | Società residenti   | Banca d'Italia (fonte ufficiale) <sup>46</sup> |
|  |   | Enti segnalanti (fonte cooperativa)            |
|  |   | IVASS (fonte ufficiale) <sup>47</sup>          |
|  | Pubblica amministrazione  | ISTAT (fonte ufficiale)                        |
|  | Fondi comuni  | Banca d'Italia (fonte ufficiale)               |
|  | Altri soggetti residenti  | Enti segnalanti (fonte cooperativa)            |
|  | Società ed enti non residenti   | Enti segnalanti (fonte cooperativa)            |
| Situazione giuridica                         | Società residenti   | Registro delle imprese (fonte ufficiale)       |
|  | Pubblica amministrazione  | ISTAT (fonte ufficiale)                        |
|  | Fondi comuni  | Banca d'Italia (fonte ufficiale)               |
|  | Altri soggetti residenti  | Enti segnalanti (fonte cooperativa)            |
|  | Società ed enti non residenti   | Enti segnalanti (fonte cooperativa)            |
| Codice ABI                                   | Società residenti   | Banca d'Italia (fonte ufficiale) <sup>48</sup> |
| Codice RIAD                                  | Società residenti   | RIAD (fonte ufficiale)                         |
|  | Società non residenti   | RIAD (fonte ufficiale)                         |
| Codice di controparte estera                 | Società ed enti non residenti   | Banca d'Italia (fonte ufficiale)               |
| Tipo identificativo nazionale                | Soggetti non residenti  | Enti segnalanti (fonte cooperativa)            |
| Identificativo nazionale                     | Soggetti non residenti  | Enti segnalanti (fonte cooperativa)            |
| Identificativo della sede centrale d'impresa | Filiali estere (residenti in un paese diverso dalla casa madre) <sup>49</sup> | Enti segnalanti (fonte cooperativa)            |
|  | Fondi comuni residenti  | Banca d'Italia (fonte ufficiale)               |
|  | Fondi comuni non residenti  | Enti segnalanti (fonte cooperativa)            |
| Identificativo dell'impresa madre diretta    | Tutti i soggetti segnalati in AnaCredit                                       | Enti segnalanti (fonte cooperativa)            |

<sup>46</sup> Solo per gli intermediari vigilati.

<sup>47</sup> Solo per le imprese di assicurazione.

<sup>48</sup> Solo per gli intermediari vigilati.

<sup>49</sup> Si applica solo alle filiali estere residenti in uno Stato membro partecipante ad AnaCredit, come previsto dal Regolamento AnaCredit.


| <b>attributo</b>                          | <b>soggetto</b>                            | <b>fonte di aggiornamento</b>                          |
|---|--|--|
| Identificativo dell'impresa madre apicale | Tutti i soggetti                           | Enti segnalanti (fonte cooperativa)                    |
| Indirizzo                                 | Società residenti                          | Registro delle imprese (fonte ufficiale) <sup>50</sup> |
|   | Pubblica amministrazione                   | ISTAT (fonte ufficiale)                                |
|   | Altri soggetti residenti                   | Enti segnalanti (fonte cooperativa)                    |
|   | Società ed enti non residenti              | Enti segnalanti (fonte cooperativa)                    |
| Attività economica                        | Società residenti                          | Banca d'Italia (fonte ufficiale)                       |
|   | Società non residenti                      | Enti segnalanti (fonte cooperativa)                    |
| Stato dei procedimenti legali             | Società residenti                          | Registro delle imprese (fonte ufficiale)               |
|   | Altri soggetti residenti                   | Enti segnalanti (fonte cooperativa)                    |
|   | Società ed enti non residenti              | Enti segnalanti (fonte cooperativa)                    |
| Data d'inizio dei procedimenti legali     | Società residenti                          | Registro delle imprese (fonte ufficiale)               |
|   | Altri soggetti residenti                   | Enti segnalanti (fonte cooperativa)                    |
|   | Società ed enti non residenti              | Enti segnalanti (fonte cooperativa)                    |
| Dimensione dell'impresa                   | Tutti i soggetti segnalati in AnaCredit    | Enti segnalanti (fonte cooperativa)                    |
| Data della dimensione dell'impresa        | Tutti i soggetti segnalati in AnaCredit    | Enti segnalanti (fonte cooperativa)                    |
| Numero dei dipendenti                     | Tutti i soggetti segnalati in AnaCredit    | Enti segnalanti (fonte cooperativa)                    |
| Totale di bilancio                        | Tutti i soggetti segnalati in AnaCredit    | Enti segnalanti (fonte cooperativa)                    |
| Fatturato annuo                           | Tutti i soggetti segnalati in AnaCredit    | Enti segnalanti (fonte cooperativa)                    |
| Principio contabile                       | Intermediari vigilati dalla Banca d'Italia | Banca di Italia (fonte ufficiale)                      |

---


<sup>50</sup> Per le società residenti e le filiali italiane di società estere.

**ALLEGATO II**  
**RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI FLUSSI INFORMATIVI**


## A. Richiesta di codice censito



## B. Variazioni anagrafiche




### C. Eliminazione di doppie codifiche







## D. Indagini per variazioni anagrafiche




## E. Indagini su doppie codifiche




## F. Fusioni




## G. Segnalazione di una cointestazione




## H. Annullamento di una cointestazione



## I. Prima informazione



## J. Prima informazione su cointestazioni



**ALLEGATO III**  
**ELENCO DEI MESSAGGI**



### **001 - Segnalazione anagrafica di persona fisica**

Messaggio da utilizzare per acquisire il codice censito di una persona fisica. Il motivo della richiesta va indicato nel campo causale segnalazione anagrafica. Se il soggetto da segnalare ha un codice fiscale incompatibile con i dati anagrafici, il messaggio deve essere documentato. L'ente segnalante può richiedere l'attribuzione di un nuovo codice (richiesta nuovo codice uguale a "s") solo se ha già ricevuto una comunicazione di codifica dubbia e non ha riconosciuto il soggetto segnalato tra quelli presentati.

### **002 - Richiesta di 1ª informazione di persona fisica**

Messaggio da utilizzare per acquisire il flusso di prima informazione concernente una persona fisica. Nel messaggio devono essere riportati gli elementi anagrafici del soggetto al quale la richiesta si riferisce o, in alternativa, il solo codice censito (se conosciuto). L'ente segnalante deve, inoltre, specificare la data o il periodo di riferimento, il livello di risposta, il motivo della richiesta, se desidera conoscere la posizione di rischio del soggetto richiesto anche verso il gruppo creditizio di appartenenza dell'ente segnalante stesso.

### **003 - Segnalazione anagrafica di soggetto non persona fisica**

Messaggio da utilizzare per acquisire il codice censito di un soggetto diverso da una persona fisica. Il motivo della richiesta va indicato nel campo causale "segnalazione anagrafica". L'ente segnalante può richiedere l'attribuzione di un nuovo codice (richiesta nuovo codice uguale a "s") solo se ha già ricevuto una comunicazione di codifica dubbia e non ha riconosciuto il soggetto segnalato tra quelli presentati.

### **004 - Richiesta di 1ª informazione di soggetto non persona fisica**

Messaggio da utilizzare per acquisire il flusso di prima informazione della Centrale dei rischi concernente un soggetto diverso da una persona fisica. Nel messaggio devono essere riportati gli elementi anagrafici del soggetto al quale la richiesta si riferisce o, in alternativa, il solo codice censito (se conosciuto). L'ente segnalante deve, inoltre, specificare la data o il periodo di riferimento, il livello di risposta, il motivo della richiesta, se desidera conoscere la posizione di rischio del soggetto richiesto anche verso il gruppo creditizio di appartenenza dell'ente segnalante stesso.

### **005 - Variazione di attributi anagrafici di persona fisica**

Messaggio da utilizzare per comunicare l'aggiornamento o la correzione dei dati anagrafici di una persona fisica. Il messaggio deve recare i dati anagrafici completi del soggetto come risultano dall'ultima comunicazione e il dato da modificare. Con un unico messaggio può essere segnalata – per uno stesso censito – la variazione di più di un attributo. Deve essere indicata l'eventuale presenza di un documento a corredo del messaggio.

#### **006 - Variazione di attributi anagrafici di soggetto non persona fisica**

Messaggio da utilizzare per comunicare l'aggiornamento o la correzione dei dati anagrafici di un soggetto diverso da una persona fisica. Il messaggio deve recare sia il dato vecchio sia quello nuovo. Con un unico messaggio può essere segnalata – per uno stesso censito – la variazione di più di un attributo.

#### **007 - Segnalazione di fusione**

Messaggio da utilizzare per segnalare le operazioni di fusione che interessano i soggetti censiti. Il messaggio deve contenere il codice censito della società incorporante (soggetto attivo della fusione), i codici censiti di tutte le società incorporate (soggetti passivi o anche detti “cessati”) e la data di decorrenza dell'evento.

#### **008 - Conferma dati**

Messaggio da utilizzare in risposta a una specifica richiesta dell'Anagrafe volta ad accertare l'esattezza dei dati anagrafici di un censito.

#### **009 - Conferma di variazione**

Messaggio da utilizzare per rispondere a una specifica richiesta dell'Anagrafe volta ad accertare la correttezza di una variazione da apportare alla base dati sugli attributi anagrafici di un censito.

#### **010 - Conferma di fusione**

Messaggio da utilizzare per rispondere a una specifica richiesta dell'Anagrafe volta ad accertare la correttezza un'operazione di fusione da registrare nella base dati.

#### **011 - Notifica di dissenso**

Messaggio da utilizzare per manifestare il dissenso su una fusione recepita in Anagrafe o sull'eliminazione di una doppia codifica.

#### **015 - Segnalazione di cointestazione**

Messaggio da utilizzare per acquisire il codice censito di una cointestazione. Nel messaggio vanno indicati i codici censiti dei singoli cointestatari. Qualora l'ente segnalante intenda conoscere il codice censito di una cointestazione di cui faccia parte una società incorporata deve valorizzare opportunamente l'indicatore censito cessato.

#### **016 - Richiesta di 1ª informazione di cointestazione**

Messaggio da utilizzare per acquisire il flusso di prima informazione della Centrale dei rischi concernente una cointestazione. Nel messaggio devono essere riportati i codici censiti dei cointestatari. L'ente segnalante deve, inoltre, specificare la data o il

periodo di riferimento, il livello di risposta, il motivo della richiesta, se desidera conoscere la posizione di rischio del soggetto richiesto anche verso il gruppo creditizio di appartenenza dell'ente segnalante stesso.

#### **017 - Annullamento di cointestazione**

Messaggio da utilizzare per annullare una cointestazione registrata nella base dati. L'ente segnalante, prima di inviare il messaggio, deve cancellare gli importi precedentemente segnalati in capo alla cointestazione.

#### **099 - Verifica crittografia**

Messaggio da utilizzare per verificare la validità delle nuove chiavi di crittografia.

**ALLEGATO IV**  
**ELENCO DELLE COMUNICAZIONI**

### **001 - Sospensione**

Comunicazione con la quale l'Anagrafe informa l'ente segnalante che un messaggio da questi inviato non ha ancora avuto esito poiché sono in corso accertamenti, ad esempio è stata avviata un'indagine presso gli altri enti segnalanti.

### **002 - Scarto di messaggio**

Comunicazione con la quale l'Anagrafe informa l'ente segnalante che un determinato messaggio è stato scartato, indicandone il motivo (rilievo). Tale comunicazione viene utilizzata nei casi in cui non è prevista una comunicazione di scarto specifica.

### **003 - Scarto della variazione di persona fisica**

Comunicazione con la quale l'Anagrafe informa l'ente segnalante che un messaggio di variazione anagrafica concernente una persona fisica è stato scartato. Nella comunicazione vengono forniti il motivo dello scarto (rilievo) e i dati anagrafici presenti nella base dati per il censito oggetto della variazione.

### **004 - Scarto della variazione di soggetto non persona fisica**

Comunicazione con la quale l'Anagrafe informa l'ente segnalante che un messaggio di variazione anagrafica concernente un soggetto diverso da persona fisica è stato scartato. Nella comunicazione vengono forniti il motivo dello scarto (rilievo) e i dati anagrafici presenti nella base dati per il censito oggetto della variazione.

### **005 - Codifica di persona fisica (esito dubbio)**

Comunicazione con la quale l'Anagrafe risponde a un messaggio di segnalazione anagrafica o a una richiesta di prima informazione di persona fisica, quando sono stati individuati nella base dati uno o più censiti (sinonimi) con dati anagrafici simili a quelli segnalati, ma per nessuno di essi la somiglianza con i dati segnalati permette di stabilire che si tratti dello stesso soggetto. Nella comunicazione vengono forniti i dati anagrafici presenti nella base dati dei sinonimi trovati.

### **006 - Codifica di soggetto non persona fisica (esito dubbio)**

Comunicazione con la quale l'Anagrafe risponde a un messaggio di segnalazione anagrafica o a una richiesta di prima informazione di soggetto diverso da persona fisica, quando sono stati individuati nella base dati uno o più censiti (sinonimi) con dati anagrafici simili a quelli segnalati, ma per nessuno di essi la somiglianza con i dati segnalati permette di stabilire che si tratti dello stesso soggetto. Nella comunicazione vengono forniti i dati anagrafici presenti nella base dati dei sinonimi trovati. Se il sinonimo è un soggetto incorporato vengono forniti i dati anagrafici dell'attivo.

## **009 - Codifica di persona fisica**

Comunicazione con la quale l'Anagrafe risponde a un messaggio di segnalazione anagrafica di persona fisica, quando si verifica una delle seguenti situazioni:

- è stato individuato un censito i cui dati anagrafici corrispondono a quelli del soggetto segnalato;
- non è stato trovato alcun censito somigliante al soggetto segnalato.

Nella comunicazione vengono forniti i dati anagrafici e il codice censito del soggetto segnalato.

## **010 - Codifica di soggetto non persona fisica**

Comunicazione con la quale l'Anagrafe risponde a un messaggio di segnalazione anagrafica di un soggetto diverso da persona fisica, quando si verifica una delle seguenti situazioni:

- è stato individuato un censito i cui dati anagrafici corrispondono a quelli del soggetto segnalato;
- non è stato trovato alcun censito somigliante al soggetto segnalato.

Nella comunicazione vengono forniti i dati anagrafici e il codice censito del soggetto segnalato.

## **011 - Variazione anagrafica di persona fisica**

Comunicazione con la quale gli enti segnalanti sono informati della variazione apportata agli attributi anagrafici di una persona fisica di loro interesse censita nella base dati.

## **012 - Variazione anagrafica di un soggetto non persona fisica**

Comunicazione con la quale gli enti segnalanti sono informati della variazione apportata agli attributi anagrafici di un censito diverso da persona fisica di loro interesse.

## **013 - Fusione**

Comunicazione con la quale l'Anagrafe dà notizia di una fusione registrata nella base dati agli enti segnalanti interessati ai censiti coinvolti nella fusione. Nella comunicazione vengono forniti la data di decorrenza della fusione, i dati anagrafici e il codice censito del soggetto attivo e di tutti i soggetti passivi.

## **014 - Richiesta di conferma variazione di persona fisica**

Comunicazione con la quale viene chiesto agli enti segnalanti interessati un parere in merito alla variazione dei dati anagrafici di una persona fisica proposta da altro ente segnalante.

### **015 - Richiesta di conferma variazione di soggetto non persona fisica**

Comunicazione con la quale viene chiesto agli enti segnalanti interessati un parere in merito a una variazione dei dati anagrafici di un soggetto diverso da persona fisica proposta da altro ente segnalante.

### **017 - Eliminazione doppia codifica di persona fisica**

Comunicazione con la quale viene notificata agli enti segnalanti interessati l'eliminazione di una doppia codifica concernente una persona fisica. Nella comunicazione vengono forniti i dati anagrafici e il codice censito del soggetto che resta nella base dati (corretto) e i dati anagrafici e il codice censito di quello eliminato (erroneo).

### **018 - Eliminazione doppia codifica di soggetto non persona fisica**

Comunicazione con la quale viene notificata agli enti segnalanti interessati l'eliminazione di una doppia codifica concernente un censito diverso da una persona fisica. Nella comunicazione vengono forniti i dati anagrafici e il codice censito del soggetto che resta nella base dati (corretto) e i dati anagrafici e il codice censito di quello eliminato (erroneo).

### **019 - Richiesta di conferma dati di persona fisica**

Comunicazione con la quale viene chiesto agli enti segnalanti di verificare la situazione anagrafica di una persona fisica. Nella comunicazione vengono forniti i dati anagrafici del censito presenti nella base dati e, se la richiesta è a seguito di un'indagine per presunta doppia codifica, i dati anagrafici dei sinonimi.

### **020 - Richiesta di conferma dati di soggetto non persona fisica**

Comunicazione con la quale viene chiesto agli enti segnalanti di verificare la situazione anagrafica di un censito diverso da persona fisica. Nella comunicazione vengono forniti i dati anagrafici del censito e, se la richiesta è a seguito di un'indagine per presunta doppia codifica, i dati anagrafici dei sinonimi.

### **021 - Richiesta di dati mancanti di persona fisica**

Comunicazione con la quale viene richiesto agli enti segnalanti il valore di uno o più attributi anagrafici di una persona fisica non presenti nella base dati.

### **022 - Richiesta di dati mancanti di soggetto non persona fisica**

Comunicazione con la quale viene richiesto agli enti segnalanti il valore di uno o più attributi anagrafici di un soggetto diverso da persona fisica non presenti nella base dati.

### **023 - Richiesta di conferma fusione**

Comunicazione con la quale l'Anagrafe chiede agli enti segnalanti interessati un parere su un'operazione di fusione notificata da altro ente segnalante.

### **024 - Richiesta di messaggio documentato**

Comunicazione con la quale l'Anagrafe richiede all'ente segnalante di documentare i dati segnalati.

### **025 - Richiesta di documento mancante**

Comunicazione con la quale l'Anagrafe comunica all'ente segnalante che non risulta pervenuta la documentazione di corredo a un messaggio.

### **026 - Richiesta di messaggio mancante**

Comunicazione con la quale l'Anagrafe comunica all'ente segnalante che è pervenuta la documentazione senza il messaggio di riferimento.

### **030 - Inserimento o annullamento di cointestazione**

Comunicazione con la quale l'Anagrafe risponde a un messaggio di segnalazione o di annullamento cointestazione. Nella comunicazione vengono forniti i codici censiti della cointestazione e dei cointestatari.

### **031 - Sostituzione di cointestazione**

Comunicazione con la quale gli enti segnalanti interessati vengono informati della sostituzione del codice di una cointestazione avvenuta per effetto di un evento anagrafico che ha coinvolto uno o più cointestatari (ad esempio fusione o doppia codifica).